



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2026/0000014

Prot. RM/2026/0002863

del 19/05/2026

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società A.M. LAVORI GENERALI S.r.l. per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R13 - R5, presso il cantiere sito in via di Boccea s.n.c. "Forte Boccea", Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con

riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “Direttiva Macchine”;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che*

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;*
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.*
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”;*
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,* convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”;*
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”;*
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;*
- Regolamento della Regione Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante *“Criteri generali per la prestazione delle*

garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”.*

Premesso che

la A.M. LAVORI GENERALI S.r.l., con note acquisite agli atti con prott. RM2174 e RM2175 del 07.04.2026, ha presentato la Comunicazione di Campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R5, presso il cantiere **sito in via di Boccea s.n.c. “Forte Boccea”;**

la A.M. LAVORI GENERALI S.r.l. ha trasmesso, con nota agli atti con prot. RM2251 del 10.04.2026, copia del versamento dei diritti di istruttoria a favore del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

con nota prot. RM2354 del 16.04.2026 è stato avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e, contestualmente, è stata trasmessa agli enti/uffici competenti la documentazione di cui alla menzionata comunicazione;

Il Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica - Ufficio Conformità Acustica Ambientale del Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale con nota prot. NH2691 del 22.04.2026, acquisita in pari data al prot. RM2441, ha richiesto integrazioni;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. n. 0028101.U del 27/04/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM2519, ha trasmesso il parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014;

la A.M. LAVORI GENERALI S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot RM2643 del 05.05.2026, ha trasmesso le integrazioni in materia acustico ambientale, inoltrate dalla struttura commissariale al competente ufficio capitolino con nota prot. RM2684 del 07.05.2026;

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, con nota prot. NH3722 del 13.05.2026, acquisita in pari data al prot. RM2781, ha espresso il parere positivo di competenza;

per lo svolgimento della campagna di recupero rifiuti è previsto l'impiego dell'impianto Impianto mobile costituito da frantoio marca "Frank CO. Mobil crusher di Bitonto (BA), modello Ammiraglio 120, matr.100-007-06" e vaglio marca "DEMOLTECH - modello DTV25.10 - matr.003EMG13", autorizzato all'esercizio con Determinazione della Regione Lazio G14564 del 04/11/2025;

Considerato che

come si evince dalla relazione tecnica, lo scopo della campagna mobile è il trattamento, mediante operazioni R13-R5, di rifiuti inerti da demolizione codificati EER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03" presso il cantiere sito in via di Boccea s.n.c. "Forte Boccea", Roma;

le operazioni di trattamento e di recupero dei rifiuti sono finalizzate alla produzione dell'aggregato recuperato (end of waste), da riutilizzare, nel rispetto del D.M. Ambiente n. 127/2024, ai fini della realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture dei trasporti e di piazzali civili ed industriali;

il trattamento dei rifiuti presso l'impianto mobile consiste in operazioni di frantumazione, vagliatura e deferrizzazione;

il quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare è pari a circa 950 tonnellate e l'impianto mobile eserciterà il trattamento con le seguenti potenzialità:

- potenzialità oraria massima: 48 ton/giorno
- potenzialità giornaliera : 190 ton/giorno;

tali quantitativi risultano coerenti con i limiti autorizzati per l'esercizio dell'impianto con Determinazione della Regione Lazio G14564/2025, pari 384 t/giorno (calcolati su 8 ore lavorative):

la durata della campagna è stata stimata di 5 giorni lavorativi effettivi da svolgere nell'arco di circa 30 giorni naturali e consecutivi al fine di considerare eventuali stop alle lavorazioni dovute ad eventi meteorologici avversi;

trattandosi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni, la stessa rientra nei casi di esclusione dalla procedura Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale previsti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006, al punto 7, lettera z.b.;

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri di ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali e di Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità Acustica Ambientale, di seguito descritti.

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (prot. n. 0028101.U del 27/04/2026, atti in pari data con prot. RM2519). Parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014:

"...La campagna è finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile da destinare alla produzione di aggregati recuperati per essere riutilizzati come End of Waste nell'ambito dello stesso cantiere. Come si evince dalla Relazione Tecnica, il Proponente intende trattare rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione compresi tra quelli elencati all'Allegato 1, lettera a), del D.M. n. 127/2024, da sottoporre a operazioni di frantumazione, vagliatura e deferrizzazione, finalizzate alla produzione di aggregato recuperato (R5); la Società intende inoltre effettuare la messa in riserva di rifiuti in ingresso (R13).

Le operazioni R5 e R13 risultano ricomprese tra quelle autorizzate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G14564 del 04/11/2025. Dall'esame della documentazione si rileva, tuttavia, che la Società non ha fornito "gli opportuni layout ed elaborati grafici riportanti la disposizione e la identificazione delle aree destinate alle operazioni e procedure di:

- *accettazione, controllo, stoccaggio, movimentazione e lavorazione;*
- *stoccaggio dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;*

- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella I dell'allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

- stoccaggio dei cumuli destinati alle procedure di campionamento...”.

Nell'elaborato grafico presentato, allegato alla Relazione Tecnica, è riportata una planimetria di carattere generale, nella quale sono indicate aree quali: “Materiale recuperato” e “Deposito temporaneo”. Si rappresenta che la predisposizione dei layout e degli elaborati grafici sopra descritti è espressamente prevista dall'atto autorizzativo richiamato (pag. 10).

Si rimette, pertanto, a codesta Autorità ogni valutazione e determinazione di competenza.

“..Si rammenta che, ai sensi dell'atto autorizzativo, la Società è tenuta al rispetto di tutti gli adempimenti, criteri, verifiche e metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024 – “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” – oltre che di tutte le prescrizioni contenute nel medesimo atto autorizzativo. Relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso, si ricorda che dovranno essere applicate, in conformità alla autorizzazione vigente, tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1, lettera b), del D.M. n. 127/2024.

Al Capitolo 6 della Relazione Tecnica è indicato un quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare pari a circa 950 t, è inoltre previsto un quantitativo giornaliero pari a circa 190 t/giorno. Tali valori risultano coerenti con i limiti autorizzati per l'impianto, pari a 84.480 t/anno (consideratane l'operatività per 220 giornate lavorative annue) e 384 t/giorno (calcolati su 8 ore lavorative).

Con riferimento al quantitativo massimo di rifiuto da avviare a trattamento su base oraria, non indicato nella Relazione tecnica, resta inteso che la Società dovrà attenersi ai valori di potenzialità oraria massima, specificato in autorizzazione e pari a 48 t/h.

La Relazione Tecnica prevede la produzione di aggregato recuperato conforme al D.M. n. 127/2024, all'interno del medesimo cantiere. Si richiama che per ciascun lotto prodotto dovrà essere garantito il rispetto:

- dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1;
- delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato;
- delle pertinenti norme UNI applicabili in funzione della specifica destinazione d'uso, come da Tabella 5 dell'Allegato 2; nonché della prescrizione contenuta al punto 16 dell'atto autorizzativo vigente, secondo cui: i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza.

Si rinvia a codesta Autorità competente la vigilanza sul rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde/EoW scaturiti dal ciclo di recupero in edilizia.

Si evidenzia che nella Relazione Tecnica al par.12.5 sono riportati genericamente i tipi di rifiuti prodotti dal processo di recupero da gestire in deposito temporaneo e successivamente avviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, senza specificare il relativo codice CER di identificazione.

Pertanto, si richiama l'attenzione del Proponente sull'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute ai punti 14 e 15 dell'atto autorizzativo vigente, secondo cui

– i rifiuti ottenuti attraverso il processo svolto dovranno essere identificati con i codici CER;

– per la classificazione di rifiuti con codici CER con voce a specchio, dovranno essere eseguite specifiche caratterizzazioni sulla base della Normativa vigente, al fine di verificare la non pericolosità del rifiuto;

Per quanto concerne l'attribuzione dei codici CER ai rifiuti prodotti, si ricorda che la normativa attribuisce al produttore l'onere della corretta classificazione. Si segnala, inoltre, che il codice CER deve essere modificato solo qualora i rifiuti in ingresso siano sottoposti a un'operazione che ne alteri la natura o la composizione; in tal caso occorre fare riferimento all'attività specifica da cui il rifiuto trae origine.

Tutela della matrice suolo - Con riferimento alle misure di tutela del suolo si dà atto di quanto indicato al capitolo

12 della Relazione Tecnica L'impianto mobile non produrrà alcun effluente liquido, in quanto l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni di polveri diffuse, verrà immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso si dovessero produrre i suddetti effluenti, questi andranno raccolti e gestiti come rifiuti.

Emissioni in atmosfera Si dà atto che, come indicato nella Relazione Tecnica, sono previste misure di contenimento delle emissioni, quali limitazione dell'altezza di caduta dei materiali, umidificazione dei rifiuti e di EoW stoccati in cumuli qualora non fosse possibile la copertura con teloni in plastica impermeabili; inoltre l'impianto è dotato di un sistema di nebulizzazione dell'acqua posto sulla bocca del frantoio e nella zona di uscita del materiale dal frantoio. Si prende atto delle misure previste

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane (prot. NH3722 del 13.05.2026, atti in pari data al prot. RM2781):

“...l'impatto acustico dell'impianto in oggetto è compatibile con i livelli fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Del. C.C. n. 12 del 29.01.2004). Pertanto si esprime parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento in oggetto.

La società istante dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore”.

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica agli atti;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei considerata, sulla base dell'istruttoria espletata.

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società A.M. LAVORI GENERALI S.r.l., con sede legale in via Grignano n. 79 – Sora (FR), codice fiscale/partita IVA n. 03262260601, allo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazioni R13 - R5, presso il cantiere sito in via di Boccea s.n.c. “Forte Boccea” – Roma;
- B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa acquisita agli atti con i prott. RM2174 e RM 2175 del 07.04.2026 e prot. RM2251 del 10.04.2026;
- C. che per lo svolgimento della campagna di recupero rifiuti è previsto l'impiego dell'impianto mobile costituito da un frantoio marca "Frank CO. Mobil Cruscher di Bitonto (BA), modello Ammiraglio 120, matr.100-007-06" e da un vaglio marca "DEMOLTECH, modello DTV25.10 , matr.003EMG13", autorizzato all'esercizio con Determinazione della Regione Lazio G14564 del 04/11/2025;
- D. che la campagna mobile avrà una durata di 5 giorni lavorativi effettivi da svolgere nell'arco di circa 30 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, e che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente con EER 170904 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;
- E. che l'impianto potrà essere messo in esercizio in orario esclusivamente diurno, per una durata massima di 8 ore all'interno della seguente fascia oraria: dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00;
- F. che i quantitativi totali di rifiuti da trattare sono pari a circa 950 tonnellate e che l'impianto mobile eserciterà

le operazioni di recupero nel rispetto delle seguenti potenzialità:

- potenzialità oraria massima: 48 ton/ora
- quantitativi giornalieri di rifiuti trattati: 190 ton/giorno

G. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G14564 del 04/11/2025, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

- 1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;
- 2) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
- 3) la Società è tenuta a rispettare tutti gli adempimenti, i criteri, le verifiche e i metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024; in particolare, con riferimento ai rifiuti in ingresso, dovranno essere applicate tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024;
- 4) si dovrà prevedere un'area di messa in riserva R13 dedicata esclusivamente ai rifiuti risultati conformi alla Tabella I in allegato al D.M. n. 127/2024, da destinare alle operazioni di recupero R5 autorizzate mediante impianto mobile; pertanto, i rifiuti non conformi ai criteri di cui al citato regolamento dovranno essere depositati in area dedicata;
- 5) i cumuli di rifiuti in messa in riserva dovranno avere un'altezza inferiore a 6 metri, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Regione Lazio n. 34/2012;
- 6) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;
- 7) per ciascun lotto di aggregati recuperati prodotti, depositati in cumuli in area dedicata, dovrà essere garantito il rispetto:
 - dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1;
 - delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato;
 - delle pertinenti norme UNI applicabili in funzione della specifica destinazione d'uso, come da Tabella 5 dell'Allegato 2;
- 8) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" dei prodotti recuperati a seguito delle analisi di laboratorio previste, si dovrà:
 - a. provvedere al deposito dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;
 - b. avviare detti rifiuti a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato e rispettare quanto indicato al successivo punto 11);
- 9) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati.
- 10) in merito ai codici EER dei rifiuti di scarto prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice EER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina;
- 11) i suddetti rifiuti di scarto prodotti in situ dovranno essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto, inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) e gestiti nel rispetto di quanto previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;

- 12) relativamente alla tutela della matrice suolo, si dovranno prevedere specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché dei materiali recuperati, che garantiscano il riparo dagli agenti atmosferici al fine di evitare la contaminazione del suolo e delle acque meteoriche per dilavamento e dispersione dei materiali; pertanto, durante i periodi di fermo impianto e in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all'utilizzo di sistemi di copertura (appositi teli, ecc) dei cumuli di rifiuti e degli aggregati recuperati prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;
- 13) l'impianto che, come indicato nella Relazione Tecnica, è dotato di un sistema di nebulizzazione dell'acqua posto sulla bocca del frantoio e nella zona di uscita del materiale dal frantoio ai fini del contenimento delle polveri, non dovrà produrre alcun effluente liquido e, pertanto, l'acqua nebulizzata sarà immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;
- 14) in relazione all'impatto acustico, quando l'intervento sarà realizzato, la Società dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore;
- 15) la Società dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;
- 16) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
- 17) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, avente ad oggetto "*Criteria generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati*", dovrà:
 - attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
- 18) la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
- 19) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.

H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;

I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

J. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società A.M. LAVORI GENERALI S.r.l., ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri